

Comune di Persico Dosimo

Provincia di Cremona

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 17 SEDUTA DEL 28/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione - Seduta aperta

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:45, nella Sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- 1 SUPERTI FABRIZIO
- 2 ZELIOLI MONICA
- 3 SUPERTI ILARIA
- 4 ANTONIETTI FABIO
- 5 CASOTTI EDOARDO
- 6 PEGORARI GIACOMO
- 7 ALLEVI ENRICO
- 8 PICCIONI FILIPPO
- 9 DI RUBBO DANIELE
- 10 TACCHINARDI FABIO MAURIZIO
- 11 ROSA FEDERICO
- 12 ZAFFANELLA GIACOMO BRUNO
- 13 BALDI GIOVANNI

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI

Partecipa Il Segretario Comunale Gorini Dott.ssa Luisa

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Superti dott. Fabrizio, in qualità di Il Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il presente verbale è così sottoscritto:

Il Presidente
(Superti dott. Fabrizio)

Il Segretario Comunale
(Gorini Dott.ssa Luisa)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Persico Dosimo, lì 18/05/2016

La suesesa deliberazione:

- X ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi.

Il Segretario Comunale
(Gorini Dott.ssa Luisa)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 è esecutiva dal 30/05/2016 .

Persico Dosimo, lì 30/05/2016

Il Segretario Comunale
(Gorini Dott.ssa Luisa)

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamato l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 17, adottata nella seduta del 01.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Determinazione aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015.";
- Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 28.10.2015, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016/2018 al 31.03.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n° 254 del 31.10.2015, ed il Decreto Ministero dell'Interno del 01.03.2016, che differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016/2018 al 30.04.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n° 55 del 07.03.2016;
- Vista la Legge 28 dicembre 2015 n° 208 "Legge di stabilità", che ha portato significative modifiche nell'ambito dei tributi locali IMU e TASI;
- Richiamata la propria deliberazione n° 10 adottata nella seduta odierna relativa alla modifica degli articoli 8 e 9 del Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC – componente TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), dichiarata immediatamente eseguibile;
- Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- Ritenuto opportuno procedere con distinte deliberazioni all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate;
- Considerato che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
- Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- Considerato che, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, dal 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;
- Considerato che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- Considerato che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:
 - a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€ 112.800,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 104.526,00
Sgombero neve	€ 8.000,00
Servizi cimiteriali	€ 41.317,00
Servizi di polizia locale (esclusa quota in convenzione di € 6.075,00)	€ 38.446,00
Servizio di protezione civile	€ 3.382,00
Servizio anagrafe e stato civile (Istruttore Direttivo Cat. D)	€ 37.685,00
Totale costi servizi indivisibili anno 2016	€ 346.156,00
Totale previsione entrate TASI anno 2016	€ 110.564,77

- Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
- Ritenuto, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;
- Visto il TUEL 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
- Visto il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi;
- Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, quale supplente del Servizio Tributi, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
- Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, quale reggente del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
- Con voti favorevoli n° 9 (nove), contrari zero, astenuti n° 2 (Tacchinardi Fabio Maurizio e Rosa Federico), espressi per alzata di mano, presenti n° 11 e votanti n° 11;

D E L I B E R A

1. di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote della TASI:

Aliquota per abitazione e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per comodati	2 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2 per mille

2. Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 31,94 per cento.

con separata successiva votazione espressa in forma palese:

Consiglieri presenti n° 11; Consiglieri votanti n° 11;
Voti favorevoli n° 9 (nove); voti contrari zero; astenuti n° 2 (Tacchinardi Fabio Maurizio e Rosa Federico)

4. Di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000.